

Matrimonio - Richiesta di Pubblicazione

La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi. La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta al comune di residenza degli sposi o di uno di essi.

Chi puo' fare la richiesta

Chiunque decida di sposarsi e sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es.: interdizione).

Quando fare la richiesta

Se si è maggiorenni, in qualunque momento. Per i minorenni dai sedici ai diciotto anni, dopo avere ottenuto il decreto di autorizzazione del Tribunale per i minori.

Dove andare e cosa fare

Nell'ufficio pubblicazioni di matrimonio della Municipio di residenza di uno dei due futuri sposi per richiedere l'appuntamento per il verbale previsto dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, D.P.R. 396/00

Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare la richiesta rilasciata dalla parrocchia o dal ministro di culto.

Occorre, anche, avere i documenti d'identità validi e consegnare una marca da bollo che verrà apposta sul modulo che andrà alla pubblicazione.

Casi particolari:

- I **minori** dai sedici ai diciotto anni devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale per i minori;
- Le **donne divorziate** possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla data del divorzio annotata a margine della copia dell'atto di matrimonio.
Anche le **donne vedove** possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.

Tale termine non si osserva:

1. se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
2. se esiste una sentenza da cui risulti che non c'è stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio;
3. se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.

Se i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni.

Cosa presentare

Ad eccezione dei documenti già indicati tutti gli altri vengono acquisiti d'ufficio.

Note

Si ricorda che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione, a meno che gli sposi non decidano per la separazione dei beni dichiarandolo al momento del matrimonio.

Norme di riferimento

- 1) R.D. 9 luglio 1939, n. 1238;
- 2) Artt. 89, 93 e seg. del Codice Civile.